

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Napoli – **Decreto dirigenziale n. 12 del 18 gennaio 2010 – D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 269 comma 2. Diniego autorizzazione alle emissioni in atmosfera – Ditta: Russo snc di Russo Gennaro e Nicola. Attività: lavorazione marmi. Sede legale e operativa: Comune di Napoli, via Bisignano 51/53**

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e s. m. i., art. 269 comma 1, per tutti gli impianti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ad eccezione degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale e degli impianti di cui ai commi 14 e 16 art. 269 e comma 5 art. 272;
- che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma ai sensi dell'art. 268, comma 1, lettera o) normativa succitata;
- che il legale rappresentante della **ditta Russo snc di Russo Gennaro e Nicola** con sede legale ed operativa nel Comune di Napoli, in via Bisignano 51/53, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore al n.708574 del 21/08/08 – è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato sul ciclo produttivo e sull'impianto.

PRESO ATTO

- che, nella Conferenza di servizi, iniziata in data 12/05/09 e conclusasi in data 10/11/09:

il rappresentante dell'ARPAC, esaminata la relazione tecnica, ha espresso parere non favorevole in quanto l'impianto è carente di un sistema di abbattimento e di convogliamento all'esterno delle polveri prodotte durante il ciclo lavorativo;

il rappresentante dell'ASL ha espresso parere negativo in quanto le polveri diffuse non vengono convogliate, con pregiudizio della salubrità dell'ambiente di lavoro;

la Conferenza di Servizio ha espresso parere sfavorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

CONSIDERATO

- che con nota prot. 979105 del 12/11/09, sono stati comunicati alla ditta, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'impianto succitato;
- che nel termine di 10 giorni dal 17/11/09, data di notifica della nota di cui sopra, la ditta non ha presentato osservazioni in merito.

RITENUTO

- di denegare, per quanto su considerato e conformemente alla determinazione conclusiva della Conferenza di servizi, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla ditta Russo snc di Russo

Gennaro e Nicola, con sede legale e operativa in Napoli, via Bisignano 51/53, per l'attività di lavorazione marmi.

VISTI

- il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- il D.D. n. 19 del 10/08/2009 dell'A.G.C. 05.

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore, della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto

1. di **denegare**, per quanto su considerato e conformemente alla determinazione conclusiva della Conferenza di servizi, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla ditta Russo snc di Russo Gennaro e Nicola, con sede legale e operativa in Napoli, via Bisignano 51/53, per l'attività di lavorazione marmi;
2. di **notificare** il presente provvedimento alla **ditta** Russo snc di Russo Gennaro e Nicola, con sede legale e operativa in Napoli, via Bisignano 51/53;
3. di **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Napoli, alla Provincia di Napoli, all'ASL competente e all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;
4. di **inoltrare** copia del presente atto all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC;
5. il presente decreto annulla il D.D. n. 9 del 15/01/2010, relativo all'attività de qua, in cui per errore materiale nell'oggetto non è stato indicato che trattasi di diniego.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi